

# **CONSULTA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

## **REGOLAMENTO**

### Sommario

Art. 1 – DEFINIZIONE.....	2
Art. 2 – ATTIVITÀ .....	2
Art. 3 – FINALITÀ .....	2
Art. 4 – ADESIONE ALLA CONSULTA – COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI.....	3
Art. 5 – ORGANI DELLA CONSULTA.....	3
Art. 6 – SEDUTE DELL’ASSEMBLEA .....	5
Art. 7 – DECISIONI DELL’ASSEMBLEA.....	5
Art. 8 – PARTECIPAZIONE .....	5
Art. 9 – NORME TRANSITORIE .....	6

## Art. 1 – DEFINIZIONE

La Consulta Comunale per la Mobilità sostenibile di Bari (di seguito indicata come Consulta) è stata istituita ai sensi dell'art. 40 dello Statuto del comune di Bari, come approvato in data 21.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale Odg n. 62 del 30.05.2023.

La Consulta svolge funzioni consultive e di orientamento rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale in tema di mobilità sostenibile e fruibile.

La Consulta collabora con le Commissioni consiliari competenti in materia e con l'Assessorato Comunale alle Infrastrutture, Opere pubbliche, Mobilità sostenibile e Accessibilità quale organismo di indagine e di proposta nella definizione degli indirizzi inerenti alle tematiche della mobilità sostenibile e di confronto permanente con l'Amministrazione Comunale.

La Consulta ha sede a Bari, provvisoriamente presso la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari, in attesa di individuarne la sede definitiva.

## Art. 2 – ATTIVITÀ

Costituiscono compiti specifici della Consulta:

- a) essere luogo di confronto e collaborazione tra Associazioni, Enti, gruppi e cittadini per sviluppare riflessioni e proposte sui temi della mobilità sostenibile e collaborare alla diffusione di iniziative e buone pratiche inerenti all'oggetto della Consulta;
- b) collaborare con le Commissioni consiliari e con l'Assessorato Comunale alle Infrastrutture, Opere pubbliche, Mobilità sostenibile e Accessibilità, in qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio ed osservazione. Proporre, attraverso pareri, suggerimenti e relazioni su progetti, iniziative, programmi e problematiche inerenti alla mobilità sostenibile e fruibile sul territorio comunale, che siano successivamente trattate dall'amministrazione o sottoposte all'esame ed attenzione della stessa.
- c) Formulare altresì, anche di sua autonoma iniziativa, proposte operative intese a sollecitare l'Amministrazione comunale ad adottare atti o iniziative o interventi su problemi inerenti alla mobilità sostenibile e fruibile, ovvero ad invitare l'Amministrazione stessa a stanziare appositi fondi nel bilancio preventivo annuale o nel piano pluriennale degli investimenti per contribuire a promuovere la mobilità sostenibile;
- d) i pareri, come le proposte operative, non sono vincolanti per l'Amministrazione, tuttavia, degli stessi o delle relazioni predisposte su richiesta dell'Assessore deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per oggetto e materia, ivi riportandone succintamente il contenuto;
- e) promuovere la reale partecipazione della cittadinanza e favorire la diffusione di buone pratiche e iniziative inerenti alla mobilità sostenibile, organizzando incontri, dibattiti, convegni;
- f) segnalare problematiche e criticità;
- g) istituire Gruppi di lavoro (Tavoli tematici) su questioni di particolare rilevanza;
- h) presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti (a norma dell'art. 40 dello Statuto della Città di Bari).

## Art. 3 – FINALITÀ

L'attività della Consulta persegue le seguenti finalità:

- a) fornire all'Amministrazione Comunale, nei settori nei quali possa essere interessata la mobilità sostenibile, pareri riguardanti la definizione degli indirizzi e il sostegno alla realizzazione degli interventi attuativi. Di contro l'Amministrazione Comunale è tenuta ad inviare alla Consulta tutto il materiale necessario per poter espletare le proprie funzioni e prerogative e poter dare il proprio contributo al dibattito;
- b) promuovere l'utilizzo della bicicletta e, in generale, il ricorso a forme di mobilità alternativa e sostenibile;
- c) valorizzare l'esperienza e la competenza delle Associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo della mobilità sostenibile nelle sue diverse declinazioni;
- d) costituire un punto di riferimento, nel dibattito mediatico cittadino, in difesa degli utenti deboli della strada e della vivibilità dello spazio pubblico.

#### Art. 4 – ADESIONE ALLA CONSULTA – COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

Possono aderire alla Consulta, le Associazioni, i soggetti del Terzo settore e i gruppi sociali, tutti purché dotati di statuto o altro documento equipollente.

La richiesta di adesione può essere respinta dalla Consulta stessa solo nel caso in cui i fini statutari del richiedente non siano coerenti con l'ambito tematico proprio della Consulta.

L'adesione diviene effettiva dalla prima seduta della Consulta successiva a quella nella quale è stata accolta l'istanza di adesione.

Ogni soggetto aderente alla Consulta indica, mediante delega scritta del suo responsabile legale, un rappresentante effettivo ed un supplente. Alle riunioni può partecipare solo uno dei due rappresentanti.

Per ogni soggetto aderente il proprio rappresentante ha diritto di parola e-di voto.

#### Art. 5 – ORGANI DELLA CONSULTA

La Consulta della Mobilità sostenibile si compone di:

- Assemblea.
- Presidente.
- Commissioni Operative.

##### 5.1 L' Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i rappresentanti dei soggetti iscritti e ne costituisce l'organo decisionale.

Stabilisce gli indirizzi strategici e il programma delle attività della Consulta.

Elegge il Presidente e il suo vicario; nomina e può revocare le commissioni operative e può deliberare l'eventuale espulsione di membri.

L'Assemblea con almeno i 4/5 dei voti dei componenti può decidere di chiedere al Consiglio Comunale lo scioglimento della Consulta.

L'Assemblea può auto-convocarsi con un documento firmato da un quarto dei componenti. All'Assemblea possono partecipare tutti i cittadini, presentando proposte scritte, in qualità di uditori senza diritto di voto.

L'assemblea si svolgerà in presenza o in modalità telematica, con le modalità che saranno indicate nella convocazione.

## 5.2 Il Presidente e il Vicepresidente

La Consulta, con la maggioranza dei componenti, alla prima riunione (un voto per ogni associazione aderente, con eventuale ballottaggio in caso di parità di voti), eleggerà, con voto a scrutinio segreto, il Presidente e il Vicepresidente che dureranno in carica per due anni e che saranno rieleggibili consecutivamente una sola volta, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori della Consulta, di indire le convocazioni dell'Assemblea e di favorire il dialogo e la comunicazione tra le associazioni.

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente, nel caso in cui questo sia impossibilitato a partecipare alle riunioni interne alla Consulta o con l'Amministrazione.

Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere ad associazioni diverse.

Il Presidente rappresenta la pluralità delle posizioni e degli orientamenti emersi al suo interno; opera in nome e per conto della Consulta e la rappresenta all'esterno promuovendone la visibilità.

Indice riunioni periodiche dell'Assemblea, almeno una ogni sei mesi, o più frequentemente se ne ravvede la necessità.

Mantiene i contatti con i singoli membri e li informa di quanto discusso nelle riunioni dell'Assemblea e delle iniziative in programma.

Propone l'ordine del giorno dell'Assemblea e ne presiede le Sedute. In caso di impossibilità delega la presidenza delle sedute dell'Assemblea al proprio vicario.

Sentita l'Assemblea, per lo svolgimento di alcuni compiti, può avvalersi di collaboratori, a titolo gratuito, interni e/o esterni alla Consulta.

L'incarico del Presidente può terminare su mozione di sfiducia richiesta dalla maggioranza dei soggetti iscritti, inserita all'ODG di una riunione di Assemblea convocata con trenta giorni di anticipo e votata da almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Il primo Presidente ed il primo Vicepresidente della Consulta sono eletti all'atto del primo insediamento della stessa.

## 5.3 Le Commissioni Operative

Sono gruppi di lavoro ai quali il Presidente, su proposta dell'Assemblea, affida l'istruttoria sui temi di interesse, sia generale che specifico. Sono nominate dal Presidente su richiesta dell'Assemblea e sono presiedute da un membro della Consulta individuato dal Presidente; le Commissioni Operative sono aperte alla partecipazione dei soci delle singole Associazioni aderenti alla Consulta ed hanno durata variabile in funzione dei tempi necessari allo svolgimento del compito assegnato.

## Art. 6 – SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Le sedute dell'Assemblea sono convocate dal Presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo della riunione, con il massimo preavviso possibile in relazione all'urgenza e all'importanza di quanto in discussione, con un minimo di sette giorni, utilizzando preferibilmente lo strumento della posta elettronica con riscontro di ricezione in assenza di pec.

Le sedute indette per l'elezione del Presidente devono essere convocate con trenta giorni di preavviso.

Le sedute della Consulta sono valide purché sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto, compreso il presidente o suo delegato, in prima convocazione o un terzo degli aventi diritto, compreso il presidente o suo delegato, in seconda convocazione.

La convocazione è inviata anche al Presidente della Commissione consiliare competente per materia, agli Assessori di riferimento, ai Consiglieri comunali, ai Presidenti di Municipio e ai consiglieri di Municipio, i quali possono partecipare senza diritto di voto.

Il Presidente, di propria iniziativa o su eventuale proposta dell'Assemblea, può chiedere che alle sedute siano presenti dirigenti o funzionari dell'Amministrazione comunale che sono tenuti a garantire la loro presenza o quella di un loro delegato, nonché dirigenti o funzionari di altre amministrazioni, interessati al trattamento di specifici argomenti e in particolare per alcune tematiche oggetto di trattazione si può prevedere la presenza di un dirigente della Polizia Municipale o suo delegato.

Di ogni seduta viene redatto un verbale, in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato tra i partecipanti all'Assemblea.

## Art. 7 – DECISIONI DELL'ASSEMBLEA

Al fine di conservare l'unità delle Associazioni aderenti alla Consulta, l'Assemblea delibera possibilmente all'unanimità.

È compito del Presidente tentare, mediante approfondita discussione, di elaborare una mediazione al fine di giungere ad un parere unitario.

Nel caso di accertata impossibilità a raggiungere una sintesi unanime, il Presidente procede a far votare fra le opzioni possibili e considera accettata l'opzione che ottiene la maggioranza relativa.

Le proposte poste in votazione si ritengono approvate nel caso in cui esse ottengano la maggioranza dei consensi, non considerando nel computo le astensioni o i voti nulli.

È data opzione a ciascun votante di esprimere dichiarazione di voto da far inserire succintamente nel verbale della riunione.

## Art. 8 – PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione medesima.

## Art. 9 – NORME TRANSITORIE

L'Amministrazione comunale, subito dopo l'approvazione del presente regolamento, garantisce, a mezzo procedura web per trenta giorni consecutivi, la possibilità di manifestare la propria disponibilità e volontà ad aderire alla Consulta.

L'Amministrazione comunale, nei successivi trenta giorni verifica i requisiti dei richiedenti ed entro ulteriori successivi trenta giorni garantisce l'indizione della prima Assemblea con gli adempimenti prioritari: elezione del Presidente ed elezione del Vicepresidente.

La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore alla Mobilità o suo delegato. Lo stesso presiede la prima riunione fino alla nomina del Presidente che ne rappresenta il primo atto.

Il Presidente eletto assume immediatamente la presidenza dell'Assemblea procedendo alla elezione del Vicepresidente.